

TI_GERICHTE 30.2014.40 vom 15. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2014.40

FR: TI_GERICHTE 30.2014.40 du 15 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 30.2014.40 del 15 gennaio 2015

Regeste

Accertamento presso l'autorità fiscale della presenza di un capitale aziendale da dedurre dal reddito da attività indipendente. Rinvio degli atti alla Cassa per la determinazione dell'ammontare esatto

Erwägungen

E. 49

su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 1952

E. 50

sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile ”); e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro; f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici (nel tenore in vigore dal 1.1.2012; la lett. f nel tenore dal 1.1.1997 al 31.12.2011 prevedeva: “ l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ”). Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. Per l'art. 9 cpv. 4 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 5 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 6 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. 2.5. Per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

2.6. Va ancora rammentato che con sentenza del 7 novembre 2007 (9 C_179/2007), il Tribunale federale ha affermato: "(...) 4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4 et 27 al. 2 RAVS)." In una sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009, il Tribunale federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2): "(...) Mentre le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo

difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (...)." 2.7. In concreto, l'importo del reddito da attività indipendente di fr. 57'700 per il 2009, fr. 66'300 per il 2010, fr. 67'600 per il 2011 e fr. 68'900 per il 2012, da cui non sono stati dedotti i contributi AVS (cfr. doc. 6 e doc. A punto 8, nonché sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 pubblicata in DTF 139 V 537), evinto dalle tassazioni dell'imposta federale diretta per gli anni dal 2009 al 2012, cresciute incontestate in giudicato, è stato confermato dall'autorità fiscale anche dopo essere stata interpellata dall'amministrazione (cfr. doc. 7, 15 e 6). L'importo così determinato, conformemente all'art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa che per il Giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5 e 2.6). Se l'interessato non fosse stato d'accordo con l'ammontare del reddito aziendale, e avesse inteso dedurre ulteriori spese, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. 2.5 e 2.6). L'insorgente sostiene che dal medesimo occorre tuttavia dedurre la percentuale del capitale proprio investito nell'azienda, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f LAVS, consistente nel valore dell'immobile aziendale sito a _____, senza tener conto dell'ipoteca, non essendo le spese ipotecarie state dedotte dal reddito aziendale (cfr. doc. I, petitum che fa riferimento unicamente al punto 4 del ricorso). In concreto, la Cassa, con gli accertamenti del 17 giugno 2014 (doc. 15) e del 1° luglio 2014 (doc. 7), ha chiesto all'autorità fiscale di confermare l'ammontare del reddito aziendale, di indicare se l'interessato aveva dedotto i contributi sociali e se le tassazioni sono cresciute in giudicato. Il fisco ha risposto affermando che " le decisioni di tassazione per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono cresciute in giudicato ", che il " contribuente non ha dedotto i contributi AVS dal reddito aziendale " e che " i redditi aziendali sono stati da noi tassati come da dati dichiarati dal contribuente. Non sono stati fatti valere eventuali interessi passivi aziendali " (doc. 6). L'autorità fiscale non è invece stata chiamata ad esprimersi esplicitamente in merito all'ammontare del capitale investito (cfr. doc. 7 e 15 e le tre domande poste). Interpellato su questo specifico punto dal TCA l'UT ha affermato che " in sede di tassazione, per gli anni dal 2009 al 2012, abbiamo tassato la sostanza immobiliare posseduta dal signor RI 1 nel canton _____, come da riparto intercantonale fornitoci dall'autorità fiscale dello stesso ", che " la sostanza immobiliare posseduta nel canton _____ è da considerare sostanza aziendale come da informazioni sul suddetto riparto intercantonale " e che " i debiti sono stati ripartiti proporzionalmente con la restante sostanza privata posseduta nel canton _____ e nel canton _____ " (doc. IX, sottolineatura del redattore). L'UT ha di conseguenza esplicitamente affermato, come del resto emerge dagli atti prodotti dal ricorrente in sede di osservazioni (cfr. in particolare il doc. E2), che l'immobile posseduto dall'assicurato a _____ va considerato quale capitale aziendale. Tuttavia l'autorità fiscale non si è espressa circa l'ammontare del capitale investito. Ora, ritenuto che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e che le autorità fiscali cantonali stabiliscono, tra l'altro, il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 seconda parte OAVS), questo Tribunale non può stabilire autonomamente, sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti, con la necessaria tranquillità, l'ammontare del capitale investito da prendere in considerazione per il calcolo dell'interesse da dedurre dal reddito da attività indipendente. Questo compito, in presenza di una tassazione fiscale, compete infatti, di principio, al fisco (cfr. art. 23 OAVS). Spetterà in particolare all'autorità fiscale spiegare se, e in che misura, il debito ipotecario va dedotto o meno dal capitale proprio (immobile sito a _____). Alla luce

di quanto sopra, accertata la presenza di un capitale proprio (doc. IX), gli atti vanno ritornati alla Cassa affinché, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie presso l'autorità fiscale atte a chiarirne definitivamente l'ammontare per gli anni oggetto del contendere, ricalcoli, laddove necessario, il reddito soggetto a contribuzione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.